

Scuola, una commissione per la disabilità

Più rigorosa la procedura per il riconoscimento dell'alunno disabile avente diritto all'insegnante di sostegno. La sussistenza di tale condizione va accertata dalle Asl, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità agli articoli 12 e 13 della legge n. 104/1992. Nel verbale che accerta la situazione di handicap, inoltre, va indicata la patologia stabilizzata o progressiva sofferta dall'alunno e va specificato l'eventuale carattere di gravità. A tal fine, il collegio deve tener conto delle classificazioni dell'organizzazione mondiale della sanità. Ancora: i componenti del collegio sono rivestiti della responsabilità di ogni eventuale danno erariale (il rischio, quindi, è di rimetterci di tasca propria) per il mancato rispetto dei criteri previsti dalla legge (la n. 104/1992). Infine, in sede di formulazione del Piano educativo individualizzato (Pei), devono essere elaborate proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, mentre restano a carico degli altri soggetti istituzioni (diversi dalla scuola) la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal Pei.

La norma va letta in corrispondenza con l'articolo 9, comma 15, dalla manovra estiva

a proposito dell'organico dei docenti di sostegno. Per l'anno scolastico 2010/2011, stabilisce questa norma, è assicurato il contingente di docenti pari a quello in servizio nell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità in base al comma 3, dell'articolo 3, della legge n. 104/1992 (la previsione deriva dalla sentenza n. 80/2010 della corte costituzionale). E qui entrerà in gioco la nuova procedura di accertamento della condizione di alunno in situazione di handicap: il verbale, infatti, deve indicare anche l'eventuale carattere di «gravità». Guardando ai numeri, l'organico riconfermato è di 90.469 unità, pari al numero di insegnanti di sostegno occupati nell'anno scolastico 2009/2010. Per ora, il Miur si è riservato di fornire ulteriori indicazioni in merito, annunciando (circolare n. 37/2010) che per l'anno scolastico 2010/2011 procederà a un incremento dell'organico di diritto per 4.885 unità così da raggiungere quota 63.348 posti. Per arrivare a quota di 90.469 posti complessivi (la quota dell'anno scolastico 2009/2010), ha garantito l'utilizzo di 27.121 unità come organico di fatto. Ma, evidentemente, molto dipenderà anche dalla nuova procedura che dovrà individuare l'esatto numero di alunni aventi diritto all'insegnamento di sostegno.

© Riproduzione riservata

